N.12 LUGLIO 2024

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Corinna Salaparuta

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
26 luglio 2024

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

BILANCI
Speciale bilanci di sostenibilità: Ecoped e Ridomus 5

RICICLO
Riciclo delle materie critiche: una questione di scala 10

BATTERIE
Regolamento batterie: attenzione alle scadenze di agosto 2024! 14

INTERVISTA
Direttiva due diligence, intervista all'allievo di Don Milani Francesco Gesualdi 18

QUESITO
Depositi temporanei - Limiti e responsabilità 22

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Inerti: il decreto del MASE disciplina modalità e caratteristiche per impiegarli nei cantieri come materie, non più come rifiuti 25

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
La demolizione non è un'attività produttiva 29

RECUPERO
Rifiuti inerti, i chiarimenti del MASE 31

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
Ecodesign, nuovo Regolamento in vigore dal 18 luglio 2024 32

TRASPORTO RIFIUTI
Gestione illecita, la Cassazione ribadisce le condizioni della condotta 36

RIFIUTI ORGANICI
Comuni e Province non possono vietare i sacchetti compostabili e biodegradabili 39

OltreilGreen24: il numero di questo mese

La circolarità non si ferma neanche d'estate! Nonostante la riconfigurazione di Parlamento e Commissione, l'Europa va avanti nella transizione ecologica senza perdere il ritmo. Quattro articoli di questo numero di Oltreilgreen24 parlano proprio di direttive e regolamenti europei. Mauro Calabrese fa un riassunto dei contenuti del regolamento europeo "**Ecodesign**", entrato in vigore lo scorso 18 luglio, che rivoluzionerà il modo di produrre delle imprese (rendendo legge un approccio che le imprese più lungimiranti già adottano da anni). Il regolamento europeo sulle **Materie Critiche e Strategiche** pone ambiziosi obiettivi di riciclo per i minerali cruciali per l'economia comunitaria, ma come avviene concretamente il riciclo? E in base a quali dinamiche operative e di mercato? A spiegarcelo sono le imprese SEVAL e MIDAC.
Il regolamento europeo sulle **Batterie** introduce un riforma che modificherà profondamente il modo di lavorare di tutti gli operatori del settore; i cambiamenti saranno introdotti a tappe, e la prima tappa di adempimenti per le imprese è alle porte: il 18 agosto! Nell'articolo di SAFE dedicato a questo tema, arricchito dalle considerazioni del consulente di Ecopower Marco Ottaviani, gli adempimenti del 18 agosto vengono spiegati punto per punto.
Un grosso impatto sul mondo delle imprese arriverà anche dalla direttiva europea sulla **Due Diligence**, della quale abbiamo parlato molto negli scorsi numeri; in questo numero abbiamo deciso di ascoltare la voce di **Francesco Gesualdi**, uno dei padri nobili della società civile italiana, che già dagli anni '80 promuove attivamente la trasparenza delle filiere internazionali.
Spostandoci in un ambito squisitamente nazionale vi offriamo un pacchetto di tre articoli dedicato ai **rifiuti inerti**: il Professor Antonio Pergolizzi, noto per le sue analisi sul settore rifiuti, commenta il decreto sull'End of Waste degli inerti spiegandone percorso, punti chiave e criticità; Pierpaolo Masciocchi ci illustra la risposta del Ministero dell'Ambiente in merito a un interpello sul suddetto decreto, mentre Mauro Calabrese ha scritto un articolo sulla sentenza della Cassazione che chiarisce che le attività di distruzione e demolizione generano solo rifiuti e non sottoprodotti.

In un altro articolo, Calabrese riferisce di un'importante rassegna che la Cassazione ha fatto sulla propria giurisprudenza in merito alla **gestione illecita dei rifiuti**, che si configura anche in presenza di una sola condotta illecita. La giurista Paola Ficco riporta e commenta la risposta del Ministero dell'Ambiente a un interpello di Legambiente sulla **raccolta dell'organico con sacchetti compostabili**. *Dulcis in fundo*, vi proponiamo uno speciale sui **Bilanci di Sostenibilità** dei consorzi Ecoped e Ridomus, un'occasione per porre lo sguardo nel cuore dei sistemi EPR. Buona lettura!

Giuliano Maddalena – Direttore del Gruppo SAFE

BILANCI

Speciale bilanci di sostenibilità: Ecoped e Ridomus

Le imprese, sempre di più, sono chiamate a rendicontare gli aspetti ambientali, sociali e di governance del loro operato (i cosiddetti ESG). Lo strumento principe per rendicontare questi aspetti è il **Bilancio di Sostenibilità**. La **Direttiva europea 2022/2464** sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (anche detta CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), impone l'adozione e pubblicazione dei Bilanci di Sostenibilità a grandi imprese, piccole e medie imprese quotate in borsa e imprese con capogruppo extra UE che abbiamo superato certi livelli di ricavo. I consorzi **Ecoped** e **Ridomus** non rientrano in queste fattispecie ma hanno comunque deciso, **volontariamente**, di dotarsi di un Bilancio di Sostenibilità. "Soltanto in questo modo, infatti, appare possibile raggiungere un livello di trasparenza utile a stimolare e raccogliere qualsiasi opportunità di partnership per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad amplificare qualsiasi impatto positivo che il consorzio potrà fornire in futuro" ha spiegato il Presidente di Ecoped e di Ridomus **Vladimiro Carminati**.
In altre parole, il Bilancio di Sostenibilità obbedisce a un **linguaggio comune**, con parametri e sistemi di verifica indicati dalla norma, senza il quale non è più possibile far valere le proprie performance in ambito ESG. "In passato" ha aggiunto Carminati "poteva essere sufficiente dimostrare con i fatti la nostra rigorosità, il rispetto dei principi etici e il contributo allo sviluppo dell'economia circolare".

Ma di cosa si occupano precisamente i consorzi Ecoped e Ridomus?
Entrambi sono organismi collettivi di aziende che devono adempiere agli obiettivi della norma sulla responsabilità estesa del produttore in merito al recupero degli apparati elettrici ed elettronici a fine vita (anche detti RAEE). Ecoped riunisce aziende che producono soprattutto piccoli elettrodomestici, mentre Ridomus rappresenta i produttori del settore condizionamento domestico e professionale. Tutti e due i consorzi sono soci di **SAFE**, l'hub delle Economie Circolari, al quale si affidano per il coordinamento e il monitoraggio delle loro filiere di recupero dei rifiuti. E sia Ecoped che Ridomus sono promotori di Oltre il Green, movimento che raggruppa circa mille aziende che, al di là dei meri adempimenti di legge, incorporano gli obiettivi ecologici e circolari nella propria visione e nella propria strategia, puntando sulla trasparenza assoluta delle filiere per fare in modo che la circolarità sia effettiva ed efficace.
Perché un lettore di Oltreilgreen24 dovrebbe essere interessato alle rendicontazioni di sostenibilità di questi due consorzi?
La risposta è nel loro tipo di attività: non si tratta di imprese profit il cui obiettivo è generare ricchezza, ma di organismi collettivi sui quali la politica ambientale fa leva per garantire il massimo recupero dei rifiuti. Un obiettivo di utilità pubblica.
Entriamo ora del merito nei due Bilanci di Sostenibilità. L'anno preso in considerazione è il **2023**, e a essere descritti sono il contesto specifico, la struttura organizzativa, lo schema di governance, i valori, la missione, gli stakeholder, le filiere messe in piedi, i loro risultati ambientali (quantità di rifiuti raccolti, trattati e recuperati) e gli impatti ambientali e sociali di ogni singolo anello delle filiere.
Il **contesto specifico** è noto: a livello globale la produzione dei RAEE sta crescendo in modo esponenziale (le quantità sono quasi raddoppiate dal 2010 al 2022), generando impatti sull'ambiente che in nessun modo il pianeta può sostenere; di fatti, delle 48 milioni di tonnellate di RAEE prodotte nel 2022 solo il 22% è stato avviato a recupero. A livello comunitario e nazionale, per massimizzare il recupero è stato sviluppato un quadro normativo che punta sulla responsabilità estesa del produttore, ossia sull'intervento diretto sulle filiere del recupero delle aziende che immettono gli apparati elettrici ed elettronici sul mercato. Ciononostante, continuano a esistere ingentissimi flussi di RAEE gestiti da filiere torbide o al di sotto di standard ambientali accettabili. La sfida dei consorzi RAEE è quindi quella di far crescere i volumi di RAEE correttamente intercettati ed avviati al recupero (secondo l'ultimo rapporto del Centro di Coordinamento RAEE, nel 2023 le raccolte operate dai consorzi dei produttori hanno intercettato circa il 30% del flusso di RAEE prodotto in Italia).

Mission e vision di Ecoped e Ridomus sono simili: entrambi considerano i rifiuti come delle risorse e promuovono attivamente la transizione dall'economia lineare all'economia circolare, e reputano che la gestione eccellente dei rifiuti affidati ai produttori sia un dovere etico ancor prima che legale ed economico. Per garantire elevati standard, nel totale rispetto dell'ambiente, i due consorzi mantengono una costante attenzione sui controlli lungo tutta la filiera, affidandosi a modelli di gestione specifici per il trattamento dei rifiuti. Ciò si traduce in eccellenza procedurale, ottimizzazione dei processi e salvaguardia dei valori ambientali, per mezzo di un sistema integrato presente su tutto il territorio italiano.
Gli **stakeholder** sono: 1) Stato, enti pubblici e soggetti che erogano pubblici servizi; 2) I consorziati, ossia i produttori che aderiscono ai due organismi collettivi; 3) i clienti e utilizzatori dei prodotti e dei servizi; 4) i lavoratori; 5) il *management*; 6) gli investitori e gli istituti di credito; 7) i *partner* (in consorzi, *joint ventures*, ATI, RTI, ecc.); 8) fornitori; 9) la collettività, intesa come comunità locali ed enti no profit; 10) gli altri consorzi operanti nella filiera RAEE.
Per il rapporto con questi portatori d'interesse, i consorzi hanno identificato delle specifiche linee guida, contenute nei loro rispettivi **Codici Etici**. Questi ultimi fanno i riferimento alle operazioni concrete messe in campo dai consorzi in relazione con ogni gruppo di stakeholder, identificando gli elementi di rischio e instaurando modelli di comportamento rigorosamente basati su legalità e trasparenza. Essendo Ecoped e Ridomus al vertice di ampi circuiti di recupero dei rifiuti, ricopre una speciale importanza il **rapporto con i fornitori**, che devono aderire agli standard etici e di qualità fissati dai due consorzi.
Nel caso di Ecoped il rapporto con i fornitori, oltre che dal Codice Etico, è retto da un disciplinare chiamato **Ecoguard®**, il cui utilizzo nelle filiere è costantemente ampliato e migliorato. Questo disciplinare rappresenta un modello riconosciuto e certificato per la gestione e il controllo della filiera del riciclo. Ecoguard® offre una garanzia estremamente elevata in termini di monitoraggio della provenienza e della destinazione finale del rifiuto, consentendo quindi di massimizzare il trattamento efficiente ed ottimale dello stesso, evitando dispersioni in canali non ottimali o nell'ambiente. Con lettera del 16/11/2021 la Direzione Economica Circolare del MITE ha confermato l'eccellenza del modello come modello di riferimento, riconoscendo "*l'importanza ed i valori etici ed ambientali del Disciplinare Ecoguard® che, tramite i controlli documentali ed i sistemi di monitoraggio e audit attuati sugli attori della filiera, agevola il passaggio* [...] *ad una visione complessiva fondata sulla qualità e sulla responsabilità della gestione del rifiuto*".

Per ora questo disciplinare è utilizzato soltanto per la categoria RAEE che rappresenta il maggior volume di attività del consorzio, ossia la R4 (monitor e tv), ma Ecoped sta lavorando per estenderne l'applicazione anche alle altre filiere, a partire dalla categoria RAEE R1 ((frigoriferi e altri apparecchi per lo scambio termico con refrigeranti).
Nel suo Bilancio di Sostenibilità **Ridomus** dichiara di avere anch'esso in programma l'applicazione di **Ecoguard®**. Tale applicazione, afferma il consorzio, non sarà difficile perché a curare il monitoraggio delle filiere Ridomus è SAFE, lo stesse ente che applica questo disciplinare sulle filiere di Ecoped. I monitoraggi di Ridomus sono già sostanzialmente conformi ad Ecoguard®, si tratta quindi solo di procedere ad attività di formalizzazione e sistematizzazione.
In quanto ai **risultati di intercettazione e recupero**, nel suo Bilancio di Sostenibilità **Ecoped** riporta per il 2023 una gestione complessiva di 14.583 tonnellate di RAEE, che per il 76% appartengono alla categoria R4. Nel 2022 erano state raccolte 13.634 tonnellate. Una crescita di 949 tonnellate (+6,9%) che va in **controtendenza** con il dato globale di raccolta dei consorzi RAEE (in Italia ne esistono 14), che nella stessa annualità ha avuto una flessione del -3,1%; la flessione del dato globale dei consorzi è dovuta essenzialmente al crollo della raccolta della categoria R4 (-32,9%), effetto fisiologico della fine del bonus TV 2021, che aveva provocato un picco negli acquisti dei nuovi *devices*, tradottosi in un'ondata anomala di rifiuti R4. Ma nel caso di Ecoped tra il 2022 e il 2023 a crescere è stata anche la categoria R4 (+2,6%). In quanto a recupero globale (riciclo diretto + recupero in impianti specializzati), le performance di Ecoped oscillano tra l'83,5% e il 94% del raccolto a seconda della categoria; l'R4, che è la frazione maggioritaria, si posiziona su un tasso di recupero del 91,7%.

RISULTATI DI RECUPERO DI ECOPED – 2023				
Raggruppamento	Riciclo diretto dei materiali	Recupero dei materiali in impianti specializzati	Termodistruzione	Smaltimento in discarica
R1	67,44%	17,58%	12,36%	2,62%
R2	88,08%	6,13%	0,07%	5,72%
R3	79,22%	4,26%	2,82%	13,70%
R4	63,16%	28,58%	4,10%	4,16%
R5	93,78%	0,00%	5,28%	0,94%

A essere in controtendenza rispetto al dato nazionale di intercettazione è anche **Ridomus**, che per il 2023 riporta una gestione complessiva di 12.772 tonnellate a fronte delle 9.290 tonnellate del 2022 (+37,5%): un

flusso costituito per il 99% dalla categoria R1. In quanto a recupero globale, la performance del R1 è pari all'85%, mentre la performance del R4 (che però costituisce solo l'1% del flusso) è del 94%.

RISULTATI DI RECUPERO DI RIDOMUS – 2023				
Raggruppamento	Riciclo diretto dei materiali	Recupero dei materiali in impianti specializzati	Termodistruzione	Smaltimento in discarica
R1	68,16%	16,52%	11,82%	3,50%
R4	72,88%	21,15%	1,49%	4,48%

Per calcolare l'**impronta carbone** (*carbon footprint*), Ecoped e Ridomus si sono ritrovate ad analizzare filiere la cui struttura generale è del tutto simile. Le figure 1 e 2, prese a titolo d'esempio, mostrano come le filiere delle frazioni dominanti dei due consorzi si caratterizzano per l'identicità dei macroblocchi di processo e delle destinazioni generali, anche se, ovviamente, i procedimenti e processi applicati nei rispettivi macroblocchi sono differenti e pertanto hanno impatti ambientali diversi. Nel caso di **Ecoped**, l'impatto totale delle filiere nel 2023 è di **8.355 tonnellate di CO2/equivalente**, a fronte di un impatto medio per tonnellata gestita pari a 573 kg di CO2/equivalente. Ridomus ha invece un impatto totale nel 2023 di **10.515 tonnellate di CO2/equivalente** e un impatto medio per tonnellata di a 823 kg di CO2/equivalente.

Figura 1: Schema di processo della gestione di una tonnellata di rifiuti del raggruppamento R4 per il consorzio Ecoped gestiti nel 2023.

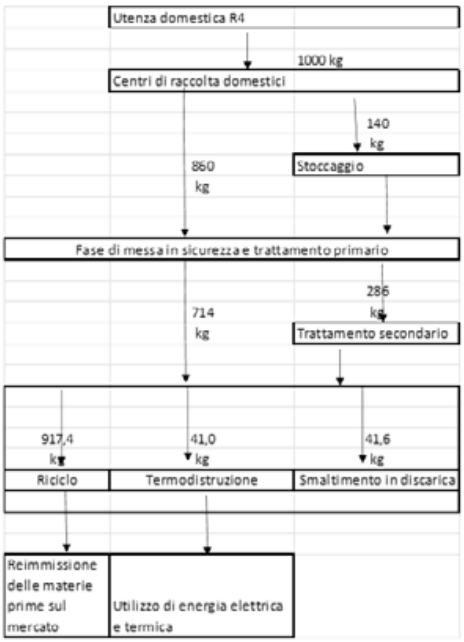

Figura 2: Schema di processo della gestione di una tonnellata di rifiuti del raggruppamento R1 per il consorzio Ridomus gestiti nel 2023.

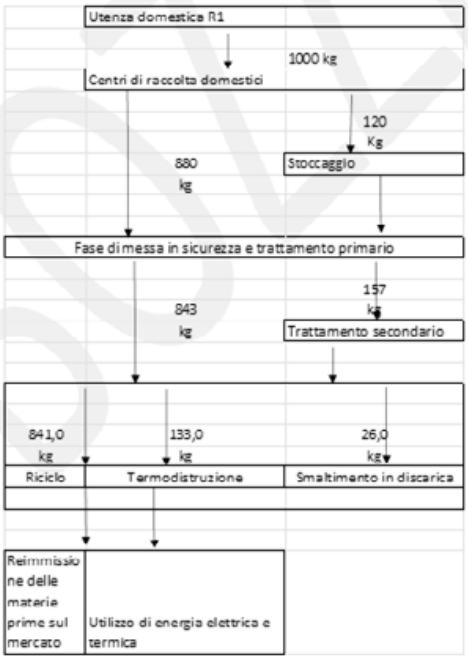

RICICLO

Riciclo delle materie critiche: una questione di scala

Il **Regolamento UE 2024/1252** sulle materie prime critiche e strategiche è ormai pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Trattandosi di un Regolamento, **le sue prescrizioni sono immediatamente applicate, omogeneamente, su tutto il territorio dell'Unione**. Le prescrizioni di questa nuova norma includono specifiche azioni sulla circolarità.

La necessità di applicare uno strumento normativo di questo genere deriva dall'impellenza europea di garantire alla propria industria l'accesso a minerali, metalli e terre rare strategici in un contesto geopoliticamente instabile. "L'accesso alle materie prime è essenziale per l'economia dell'Unione e per il funzionamento del mercato interno" si legge nella premessa del Regolamento. "Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto rivestono una **grande importanza economica** e sono esposte a un **rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi paesi terzi**. Considerato il ruolo fondamentale di molte di queste materie prime critiche nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e dato il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, nei prossimi decenni **la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale**".

"Al contempo" spiega la premessa "**in un contesto di crescenti tensioni ge-**

opolitiche e di una sempre più forte concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali negativi".

La strategicità del riciclo

Al di là delle misure per facilitare l'estrazione delle **materie cruciali** nei confini nell'Unione e di quelle per la gestione delle loro scorte strategiche, il Regolamento contiene anche **specifici provvedimenti per promuoverne il recupero**. Aumentare il riciclo, in questo contesto, non significa solo proteggere l'ambiente ma anche garantire l'autonomia strategica dell'Unione Europea di fronte al resto del mondo.

"La maggior parte delle materie prime critiche è costituita da metalli, che in linea di principio possono essere **riciclati all'infinito**, anche se, talvolta, con un deterioramento della qualità", riporta la premessa del Regolamento. "Ciò rappresenta un'opportunità per passare a **un'economia realmente circolare** nel contesto della transizione verde, aumentando nel contempo la disponibilità di materie prime critiche e contribuendo in tal modo a **garantire la sicurezza dell'approvvigionamento**. Dopo una fase iniziale di rapida crescita della domanda di materie prime critiche per le nuove tecnologie, in cui l'estrazione primaria e la trasformazione costituiranno ancora la fonte predominante, **il riciclaggio dovrebbe ridurre sempre più la necessità di estrazione primaria e gli impatti ad essa associati**. Ciò dovrebbe avvenire mantenendo nel contempo un elevato livello di capacità di riciclaggio dell'Unione attraverso un mercato forte delle materie prime critiche secondarie".

Per queste ragioni, il Regolamento include un'intera sezione di disposizioni inerenti la **circolarità delle materie critiche** (dall'articolo 26 all'articolo 29), dove gli Stati sono chiamati ad adottare programmi nazionali che puntino ad aumentarne i livelli di recupero, mentre chi immette sul mercato prodotti contenenti materie critiche è tenuto a facilitarne la riciclabilità.

Come si aumenta il riciclo?

"Negli impianti di trattamento dei rifiuti è impossibile massimizzare il recupero delle materie critiche e strategiche senza lavorare a una scala adeguata" ci dice il Direttore Commerciale di Seval Group **Alessandro Danesi**, che è uno dei maggiori esperti italiani di tecnologie e processi per l'estrazione di materie prime seconde dai rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici.

"Per dividere adeguatamente i materiali servono **importanti investimenti tecnologici**, che possono essere ammortizzati solo gestendo grandi volumi" afferma Danesi. "Quando la scala è troppo piccola, il rischio è che gli operatori

puntino a contenere i costi recuperando solo poche materie, ossia quelle che hanno un maggiore valore commerciale. Ma visti gli obiettivi strategici di massimo recupero posti dall'Europa, **è necessario puntare al recupero di tutte le materie disponibili**".
Per intendere meglio il concetto, abbiamo chiesto a Danesi di portarci gli esempi concreti di tre materie critiche che hanno un mercato del recupero già consolidato: il rame, l'alluminio e il nichel.
"Nel caso del **rame**" spiega Danesi "l'industria italiana tende ad accettare solo materia secondaria semplice, caratterizzata da un alto grado di purezza. La vera sfida è recuperare anche i materiali dove il rame è mescolato ad altre materie, individuando le raffinerie specializzate in materiali più complessi, effettuando trattamenti che portino il metallo a concentrazioni economicamente ed operativamente accettabili. In un rifiuto da apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE, *ndr*) è difficile che il rame superi il 2% o il 3% del peso. Senza le ultime tecnologie una parte del rame viene disperso, ad esempio dentro la plastica riciclata o in altri materiali: da una parte si produce una plastica con molte impurità, dall'altra si perde il valore di quei metalli, che, seppur in bassa concentrazione, rappresentano una massa davvero grande se si considera l'intero flusso. Chi ha investito in tecnologia è invece in grado di separare il rame e gli altri metalli dalla plastica, ma questi investimenti necessitano volumi molto alti da lavorare per rientrare della spesa. Nel nostro impianto specializzato nel trattamento dei RAEE abbiamo la fortuna di aver costruito un network che ci approvvigiona dei volumi necessari agli investimenti e possiamo quindi suddividere bene i rifiuti e avviare ogni singola materia al canale di recupero ambientalmente più adeguato".
"Nel caso dell'**alluminio**, in Italia disponiamo di operatori industriali di prim'ordine che riescono a raffinare anche materiale imperfetto grazie a moderni e sofisticati trattamenti preliminari nei loro impianti. Tuttavia ci sono alcuni materiali il cui recupero è incompatibile: ad esempio non è possibile recuperare alluminio nel processo di recupero dei metalli preziosi. I piccoli operatori che non sono in grado di separare perfettamente l'alluminio dai metalli preziosi dovranno quindi decidere se vendere il materiale ad una raffineria di alluminio, disperdendo i metalli preziosi, oppure se recuperare i preziosi e perdere l'alluminio. La stessa cosa avviene quando l'alluminio arriva accoppiato con la plastica o con il ferro. Anche per l'alluminio, quindi, il massimo recupero è possibile solo quando esistono le tecnologie adeguate, e quando i grandi volumi permettono sia di ammortizzare i costi di investimento, sia di raggiungere sostenibili scale economiche ed operative".
"Allo stesso modo il **Nichel e il Cromo**, presenti nell'acciaio inossidabile delle lavatrici, tendono a essere separati dal ferro solo quando gli impianti di trat-

tamento sono grandi. Un impianto inefficace disperde il nichel e il cromo nel ferro. Altra fonte importante di nichel sono le batterie al litio-ione. In Italia non esistono ancora impianti industriali per questo rifiuto, ma la nostra società sta investendo e a breve saremo attrezzati per farlo".
Si pone quindi il problema delle masse critiche necessarie a far lavorare gli impianti che hanno scale operative e tecnologie adeguate. Il volume globale dei rifiuti rischia infatti di essere disperso, almeno in parte, a impianti piccoli che non hanno la capacità di garantire il massimo recupero. Basteranno gli obiettivi di recupero più alti imposti dalla norma a favorire gli impianti più efficaci e a risolvere la questione della massa critica?
"**Non è così semplice**", ci risponde Danesi. "Chi lavora meno di 75 tonnellate al giorno non ha bisogno dell'Autorizzazione Ambientale Integrata e ha la possibilità di lavorare con regimi autorizzativi dove i **controlli** sono inferiori, a dire il vero quasi inesistenti. E' quindi facile dichiarare risultati di recupero distanti dalla realtà. La situazione si normalizzerà solo quando le autorità preposte compieranno rigorosi e frequenti controlli non solo sugli impianti più grandi ma anche su quelli piccoli".
Tra le materie critiche è strategiche c'è anche il **litio**, per il quale si prevede un boom di domanda nei prossimi anni, soprattutto in virtù delle politiche di sostituzione dei combustibili fossili promosse dal Green Deal. Oltre a Seval in questo ambito sta investendo anche **Midac Batteries**, azienda leader nella produzione di batterie ubicata a Soave, in provincia di Verona, che produce batterie di avviamento, di trazione e stazionarie con tecnologie al piombo e al litio. In un'ottica di circolarità, la sua attività riguarderà presto anche il trattamento delle batterie esauste agli ioni di litio. "Il primo passo è stato fare un importante investimento per creare laboratori dove facciamo ricerche e testing sul riciclo del litio" ci ha detto il Presidente dell'azienda Filippo Girardi. "I risultati ottenuti finora sono molto incoraggianti: stiamo riuscendo a recuperare tra l'80% e il 90% delle batterie esauste agli ioni di litio, un valore estremamente rilevante considerate le possibilità che offrono le tecnologie attuali. Il processo, oltre a portare risultati ambientali, è anche economicamente efficiente, perché a lato del litio riusciamo a recuperare materiali nobili che hanno buoni prezzi di mercato. E con il litio recuperato siamo riusciti a fabbricare in laboratorio celle a bottone con livelli di performance dello stesso livello di quelle cinesi, che attualmente dominano il mercato".

BATTERIE

Regolamento batterie: attenzione alle scadenze di agosto 2024!

Il Regolamento europeo UE 2023/1542 del 12 luglio 2023, anche detto "**Regolamento Batterie**" rappresenta una vera e propria rivoluzione settoriale. "Non si tratta solo dell'innalzamento degli standard di salute e sicurezza, degli ambiziosi obiettivi di riciclo e del maggiore sforzo di rendicontazione e tracciabilità richiesto a tutti gli operatori di filiera, ma anche del livello di responsabilità attribuito ai produttori, che in un'ottica di *due diligence* devono dar conto del comportamento dei fornitori che si trovano all'inizio della filiera, dall'estrazione fino alla fabbricazione", spiega **Leonardo Colapinto** di **Ecopower**.

"Centoventi pagine e novantasei articoli ai quali nei prossimi anni si aggiungeranno i cinquanta atti delegati che chiariranno dettagli e modi di applicazione delle numerosissime prescrizioni. Un *mare magnum* dove orientarsi non è facilissimo".

"Trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva" chiarisce Colapinto "la sua applicazione è immediata ed uniforme in tutti gli Stati Membri, e non c'è la possibilità di adeguare le prescrizioni adottando norme nazionali. Agli Stati Membri rimane solo il compito di adeguare le regole di registrazione dei produttori e di gestione delle filiere di recupero".

La riforma non si presenta come un pacchetto unico di cambiamenti da

applicare in via improvvisa, ma si sviluppa lungo una roadmap di diversi anni.
La prima scadenza è alle porte: 18 agosto 2024.

Cosa bisogna fare entro il 18 agosto 2024?
"Prima di pianificare il loro lavoro di adeguamento" avverte il consulente di Ecopower **Marco Ottaviani** "i player della filiera dovrebbero innanzitutto porsi delle **domande di base**. Chi sono? Cosa sto producendo? Difatti, nel Regolamento i player sono classificati con nuove definizioni: si fa ad esempio una distinzione tra fabbricanti e produttori, e ciascuna delle fattispecie ha oneri ed obblighi diversi. Inoltre, le categorie in cui vengono classificate le batterie sono passate da tre a cinque. Esiste quindi il rischio che un player legga una prescrizione specifica pensando erroneamente di essere coinvolto o, ancor peggio, di non essere coinvolto, perché ha ancora in mente le definizioni del Dlgs 188/2008".
Gli ambiti coinvolti dalla prossima scadenza sono cinque:

1. **Dichiarazione di Conformità**, la redazione del **Fascicolo Tecnico** e l'apposizione del **marchio CE** sulla batteria. Finora questi obblighi vigevano per le batterie con tensione superiore a 75 V in ottemperanza alla Direttiva bassa tensione, così come per le batterie al litio e al sodio in relazione alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica per la presenza dell'elettronica di controllo; ora la marcatura CE si applicherà a tutte le tipologie di batterie, comprese le batterie di piombo, nichel-cadmio e nichel-idruro metallico, le quali per funzionare non hanno bisogno di circuiti elettronici (BMS, Battery Management System). Per le nuove prescrizioni in vigore dal 18 agosto e illustrate più avanti, il fabbricante potrà procedere all'attestazione della conformità con un autocontrollo interno della produzione secondo il modulo A dell'Allegato VIII che non prevede la verifica di conformità da parte di un organismo notificato.
2. Non sarà possibile avvantaggiarsi con i tempi applicando il marchio CE su prodotti immessi sul mercato prima del 18 agosto 2024, perché ciò rischierebbe di far pensare al consumatore che l'azienda offra qualcosa in più rispetto ai suoi competitor. "Tutte le aziende coinvolte da questo punto dovranno fare uno sforzo di adattamento" spiega Ottaviani. "Alcune aziende sono già strutturate in ottica di marcatura CE, ma dovranno estendere la dichiarazione di conformità ai nuovi requisiti. Mentre altre dovranno affrontare questo onere per la prima volta. Gli obblighi ovviamente sono applicati anche alle batterie di importazione, quindi ad adattarsi dovranno essere anche i fabbricanti

che lavorano oltre i confini comunitari, e gli importatori saranno ritenuti responsabili della conformità del prodotto".

3. **Restrizioni sulle sostanze chimiche**, previste all'articolo 6 e illustrate nell'allegato 1. Qui la novità riguarda le batterie portatili che, anche quando sono incorporate in apparecchi, non potranno contenere più dello 0,01 % di piombo. "Su questo punto esiste il rischio di confusioni", dice Ottaviani, "perché la definizione di batterie portatili implica che siano sigillate; ma nelle batterie al piombo di piccola taglia VRLA sono regolate per mezzo di valvole'".
4. **Prestazioni di durabilità**, illustrate nell'articolo 10. Le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, quelle per mezzi di trasporto leggeri e quelle per veicoli elettrici dovranno essere accompagnate da un documento che include i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità indicati nell'allegato IV, parte A. "Questo documento" spiega Ottaviani "si limita a descrivere lo stato dell'arte del prodotto immesso sul mercato, e per compilarlo non esistono standard di riferimento; ciò significa che in caso di dubbi in merito alla conformità del documento, l'onere della prova è a carico di chi lo scrive; questa situazione cambierà quando l'atto delegato del Regolamento fisserà uno standard armonizzato. Le informazioni da rendicontare sono già note alle imprese fabbricanti, ma occorre inserirle in questi nuovi formati".
5. **Criteri di sicurezza dei sistemi fissi dell'energia a batteria** ("sistemi fissi di stoccaggio"), illustrati nell'articolo 12. La documentazione tecnica dovrà comprovare, tra le altre cose, l'avvenuta realizzazione di test e la conformità a nuovi parametri di sicurezza in conformità a quanto previsto nell'Allegato V.
6. **Informazioni sullo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie**, indicate nell'articolo 14 e dettagliate nell'allegato VII, che dovranno essere incluse nei sistemi di gestione e messe a disposizione di chiunque acquisti il prodotto, compresi gli operatori indipendenti e i gestori di rifiuti, al fine di valutare il valore residuo e la capacità per un ulteriore utilizzo così da facilitare la preparazione per il riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione della batteria. "Anche qui occorre fare estrema attenzione alle definizioni" chiarisce Ottaviani. "L'applicazione degli oneri va oltre la vecchia definizione di batterie industriali, include le batterie dei sistemi fissi di stoccaggio, quelle per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici e non include le batterie di avviamento".

"La maggior parte degli obblighi di informazione imposti dal 18 agosto

2024 riguardano la situazione attuale del prodotto, che viene messa in trasparenza e ricondotta a parametri descrittivi comuni" spiega il consulente di Ecopower Marco Ottaviani. "Dopodiché progressivamente, al passo con le successive scadenze, le informazioni pubblicate dovranno dar conto di requisiti di produzione sempre più stringenti e includere nuovi indicatori, come ad esempio l'impronta di carbonio".

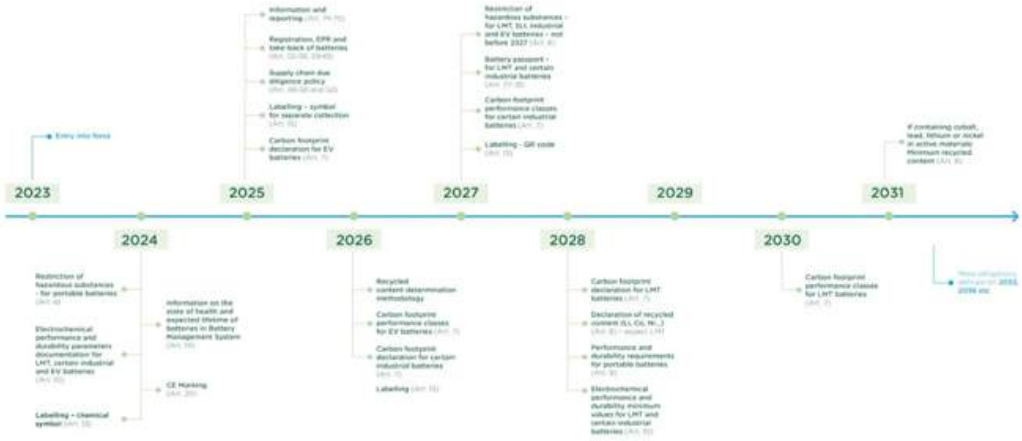

Fonte: Ramboll, 2024

INTERVISTA

Direttiva due diligence, intervista all'allievo di Don Milani Francesco Gesualdi

La nuova **direttiva europea sulla Due Diligence** (2024/1760) è entrata in vigore lo scorso 5 luglio, e deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 26 luglio del 2026. La Direttiva, spesso definita con l'acronimo Csdd (*Corporate sustainability due diligence directive*), introduce un cambiamento paradigmatico in merito alla responsabilità delle grandi imprese, che sono chiamate a garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente in tutte le loro filiere, includendo le attività svolte da partner e fornitori. Tra gli ideatori e "padri nobili" di questo concetto esteso di responsabilità delle imprese c'è **Francesco Gesualdi**, noto anche come "Francuccio", allievo di Don Milani a Barbiana negli anni '50, autore di numerosi studi e pubblicazioni sull'argomento e fautore, dagli anni '80 a oggi, di numerose mobilitazioni e iniziative contro lo sfruttamento del sud del mondo. SAFE gli ha chiesto di esprimere un'opinione sulla nuova direttiva.

D. E' entrata in vigore una direttiva europea che responsabilizza le grandi imprese in merito a diritti umani e impatti ambientali delle loro filiere internazionali. Quali sono le tue valutazioni al rispetto? Cosa migliorerà e cosa rimarrà uguale?
R. Sul piano del principio cambia tantissimo. In particolare ribalta la posizione sempre tenuta dalle imprese committenti di non avere responsabilità

rispetto a ciò che succede all'interno delle imprese terze, collocate lungo la propria fileria produttiva. In passato, le imprese committenti avevano usato questa interpretazione giuridica per rifiutarsi di pagare i danni ai lavoratori che avevano subito danni per incidenti avvenuti all'interno delle imprese terze che lavoravano su contratto per loro. Ad esempio ci volle una campagna di boicottaggio per indurre Chicco Artsana a costituire un fondo che indennizzasse le decine di vittime che avevano perso la vita o erano rimaste ustionate durante l'incendio avvenuto alla Zhili, in Cina, nel 1993. In base alla nuova direttiva, oggi le imprese committenti sono costrette a prevenire, mitigare e porre rimedio alle violazioni che avvengono lungo la loro filiera produttiva. Un altro aspetto importante sul piano del principio è che la direttiva dà riconoscimento ufficiale al salario vivibile. Afferma, cioè, che il salario da corrsipondere deve essere sufficiente a garantire una vita dignitosa a chi lavora e alla sua famiglia. Fino ad ora le imprese potevano fingersi etiche impegnandosi a garantire il salario minimo previsto dalle varie legislazioni nazionali, quando era risaputo che i salari minimi legali coprivano percentuali infime dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. Ora questa finzione non sarà più possibile, anche se le imprese faranno tutto il possibile per porre il salario vivibile al livello più basso possibile dal momento che non esiste un criterio universalmente condiviso di salario vivibile. Del resto il motivo per cui le imprese scelgono la delocalizzazione produttiva è l'abbassamento dei costi, primo fra tutti quello del lavoro. Sul piano concreto, dunque, rimane tutto da vedere quali effetti potrà avere la normativa adottata dall'Unione Europea. In particolare tre sono gli elementi di fragilità. Il primo è che la direttiva UE al momento è solo un insieme di linee guida che gli Stati Membri dovranno seguire quando recepiranno la direttiva entro il 2026. Il secondo elemento è che la due diligence si applica solo ai gruppi che hanno più di mille dipendenti e un fatturato annuo di 450 milioni di euro. In pratica esclude tutte le piccole e medie imprese, che però sono inserite anch'esse nella strategia della delocalizzazione produttiva. Il terzo elemento di incertezza risiede nella volontà che i singoli stati avranno di vigilare seriamente sull'applicazione dell'obbligo di due dilogence imposto alle imprese. Senza seri meccanismi di controllo, la due diligence rischia di tradursi in una farsa, l'applicazione del detto gattopardesco "cambiamo tutto affinché niente cambi", perché non si può pretendere che le volpi vigilino volontariamente sull'incolumità delle galline.

D. Già trentacinque anni fa, nel tuo libro "Lettera ad un Consumatore del Nord", facevi appello all'azione dei consumatori per contrastare le violazioni dei diritti umani, lo sfruttamento e i disastri ambientali, e hai dedicato i decen-

ni successivi, mediante la pubblicazione di guide e rapporti, a mettere in luce il funzionamento delle filiere internazionali dei grandi brand. Pensi che questo lavoro abbia avuto effetto? Cosa rimane da fare?

R. Senza la pressione dei consumatori, dei sindacati e più in generale della società civile, non saremmo arrivati a questo risultato per quanto imperfetto. Le imprese non sono nè buone nè cattive, più semplicemente rispondono a un unico imperativo: fare più soldi possibile. Per cui modificano il proprio comportamento in base a quello che garantisce il maggior ritorno economico. In questa prospettiva il livello delle vendite è determinante: se le imprese capiscono che certe politiche, per quanto vantaggiose, hanno l'effetto di allontanare i consumatori, si affrettano a cambiarle pur di riportare di nuovo i consumatori a sé. E' quello che si chiama il potere del portafoglio. Il consumo critico è il voto praticato tramite il portafoglio, scelte di consumo effettuate in base a criteri sociali e ambientali per indurre le imprese su sentieri più rispettosi e sostenibili. Ma contemporaneamente bisogna agire sui centri politici e istituzionali per ottenere nuove leggi perché solo la legge ha la forza di farsi rispettare da tutti. La direttiva emanata a livello europeo sulla due diligence è un buon risultato, ma bisognerà insistere affinché venga allargata la platea delle imprese tenute a rispettarla e soprattutto bisognerà vigilare affinchè i governi istituiscano gli organismi di controllo e li facciano funzionare.

D. L'Europa, con la sua forza economico-produttiva e il suo peso nel mercato, può aspirare ad avere un ruolo guida positivo nell'economia globale, stimolando un innalzamento generalizzato degli standard sociali ed ambientali delle imprese?

R. Bisogna riconoscere che la legge sulla due diligence assunta nel 2017 dal Parlamento francese ha fatto da pungolo all'Unione Europea, la dimostrazione che i buoni comportamenti sono fondamentali per aprire nuovi corsi storici. L'Unione Europea è un mercato importante e se condiziona l'ingresso dei prodotti esteri al rispetto di alti standard sociali e ambientali può avere un peso di consumo critico collettivo estremamente importante nel supermercato mondiale. Ma deve avere un comportamento coerente e prima di tutto deve mettere ordine in casa propria. Il fatto, ad esempio, che in Italia abbiamo più di due milioni di lavoratori poveri, la pone in una posizione di debolezza per richiedere agli stati extra-UE il pagamento di un salario vivibile. E forse in Grecia e negli stati dell'Europa dell'est va ancora peggio. Per cui, oltre a imporre standard più elevati sui prodotti provenienti dai paesi extra-UE, l'Unione Europea dovrebbe lavorare anche sulle politiche interne per migliorare le condizioni di lavoro e salariali intracomunitarie. Ad esempio la direttiva sul salario minimo emanata nell'ottobre 2022 è

troppo timida: poteva essere l'occasione per definire il concetto di salario vivibile. Allo stesso modo l'UE dovrebbe avere comportamenti coerenti nelle grandi istituzioni internazionali, come il WTO, per invertire la logica degli accordi internazionali. Allo stesso modo dovrebbe evitare di stipulare accordi di libero scambio regionale che introducono eccezioni all'incontrario sia in ambito sociale che ambientale. L'umanità si trova nella tormenta di gravi dissesti sociali e ambientali dalla cui politica dipenderà l'esistenza di miliardi di persone. Oltre a tecniche specifiche, come l'economia circolare o la transizione energetica, la soluzione di tali problematiche richiede la revisione profonda del modo di funzinare del sistema. Il vecchio paradigma impostato sul produrre e consumare sempre di più non funziona più. La sfida che abbiamo davanti è come garantire lavoro, casa, salute, cultura a tutti pur producendo di meno. Una sfida che può essere vinta purchè smettiamo di enfatizzare l'arricchimento individuale e ci concentriamo sul bene comune.

QUESITO

Depositi temporanei - Limiti e responsabilità

DOMANDA

Sono titolare di una piccola ditta tessile. Di recente un imprenditore che fa il mio stesso lavoro è stato denunciato con gravi accuse penali perché aveva posizionato nel piazzale attiguo al suo capannone dei materiali di risulta, in un modo che i carabinieri hanno ritenuto "oltre i limiti" e "disordinato". Capirei una multa, ma rischiare di andare in carcere per un po' di disordine mi sembra esagerato! Il nostro lavoro è già di per sé complicato!

RISPOSTA

Il sistema normativo italiano è spesso farraginoso, e non parliamo della burocrazia. Questo però non giustifica il mancato rispetto delle regole. I disastri ambientali spesso sono la somma di tanti piccoli comportamenti inadeguati; fortunatamente la tendenza legislativa europea e nazionale punta a condurre i settori produttivi a degli standard ambientali ottimali. Porre maggiore attenzione agli aspetti ambientali della propria attività non deve essere vissuto come un onere da aggiungere ad altri oneri, ma come un potenziale

Hai dubbi o domande sui temi dell'Economia Circolare?

Scrivi all'email
redazione.oltreilgreen@gruppo-safe.it

Gli esperti di SAFE e del Sole24Ore ti forniranno una risposta.

vantaggio competitivo; ad esigere l'impeccabilità ecologica infatti non è solo il quadro normativo ma anche il mercato. Sono cosciente che a volte questi oneri determinano maggiori costi e, sotto un certo aspetto, minore competitività rispetto agli operatori che lavorano al di fuori dei confini comunitari; ma la norma, sempre di più, tende ad esigere gli stessi standard anche ai prodotti di importazione. E' quindi importante essere lungimiranti, comprendendo che il mondo va in una direzione ben precisa. Spesso i costi associati a una gestione corretta non sono alti, le principali resistenze derivano dalle cosiddette "zone comfort", ossia dalla difficoltà a cambiare le proprie abitudini.
Nel nostro paese tutte le attività produttive che generano rifiuti sono tenute a conoscere le prescrizioni del Testo Unico ambientale (D.lgs 152/2006), a rispettare i limiti dei loro depositi temporanei, a tenere in ordine il loro registro di carico e scarico dei rifiuti e a rispettare gli adempimenti del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale). Per essere sicuri di operare bene è possibile rivolgersi a un consulente ambientale (in Italia ce ne sono tanti molto bravi), facendo allo stesso tempo attenzione a consegnare i propri rifiuti a soggetti seri ed affidabili; di fatti, la responsabilità della ditta che genera il rifiuto non si esaurisce all'interno del suo capannone o piazzale ma riguarda anche la gestione del rifiuto oltre il proprio cancello. Affidarsi a un organismo collettivo di produttori è spesso il miglior modo per essere incanalati in filiere del rifiuto sane.

Giuliano Maddalena, Direttore di SAFE

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Inerti: il decreto del MASE disciplina modalità e caratteristiche per impiegarli nei cantieri come materie, non più come rifiuti

Antonio Pergolizzi

Nel tentativo di sbloccare l'impiego nei cantieri degli aggregati riciclati il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per mano del ministro Pichetto Fratin ha firmato (lo scorso 26 giugno) il nuovo Decreto che riscrive, almeno in parte, il Regolamento End of waste (n. 152 del 2022) dedicato ai rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), in gergo chiamati inerti.
Nel 2022, infatti, era stato così pubblicato il primo regolamento che definiva i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, cioè quelli derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, insieme agli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti (ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, meglio come Testo Unico Ambientale - TUA), per diventare materie prime seconde.
Il testo, a lungo atteso, era stato da subito criticato aspramente da parte degli operatori, su tutti dall'associazione di categoria ANPAR, che ne avevano chiesto modifiche sostanziali, paventando, in caso contrario, il blocco totale delle attività di riciclo. Modifiche che sono arrivate recentemente, dopo un lungo braccio di ferro con il MASE e con il suo organo tecnico, l'Ispra, che hanno accolto alcune delle richieste provenienti da parte del mondo produttivo, anche se qualche attrito rimane. Documento che, dopo essere andato in consultazione presso la Commissione Ue e presso il Consiglio di Stato è attualmente fermo al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Perché un decreto *end of waste*?

Più della metà dei rifiuti prodotti ogni anno nel nostro Paese derivano direttamente dai circuiti dell'edilizia. Cifre alle mani, nei cantieri in giro per l'Italia si sono prodotti nel 2021 (ultimo aggiornamento disponibile) qualcosa come 79 milioni di tonnellate, circa il 50% del totale dei rifiuti prodotti (comprendendo anche il terreno derivante dalle operazioni di bonifica). Mentre un altro mezzo milione di

tonnellate proverrebbe dal circuito dei rifiuti urbani, trattandosi di quelli prodotti solo da piccoli interventi edilizi fai-da te, che non superino comunque le 50 tonnellate per ciascun sito di produzione (Ispra 2023).
Proprio per le grandi quantità in gioco e per gli impatti che derivano, sia dalla produzione dei materiali che per la gestione dei rifiuti, la Commissione Europea ha inserito i rifiuti C&D tra quelli prioritari da monitorare, fissando, all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, uno specifico obiettivo di "preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali". Tale obiettivo di riciclaggio, recepito nell'ordinamento nazionale all'articolo 181 del TUA, è posto pari al 70% da raggiungere entro il 2020.
La necessità di ricorrere a un apposito Decreto end of waste deriva dal fatto che sia gli *aggregati riciclati* che gli *aggregati naturali* non possiedono tutti le medesime caratteristiche, ma, in funzione delle loro specifiche prestazioni, sono più o meno adatti ad un determinato impiego. È quindi determinante conoscerne le proprietà ed il comportamento nei confronti di diversi fattori (quali, ad esempio, le sollecitazioni meccaniche, l'usura, la frammentazione, l'esposizione ai cicli di gelo e disgelo o all'acqua, etc.), a prescindere dalla loro origine.

Cosa prevede il decreto?
il nuovo testo disciplina le modalità e le caratteristiche che tali rifiuti debbono avere al fine di poter essere impiegati nei cantieri come materie, non più come rifiuti. Un salto di qualità non da poco, che dovrebbe incentivare l'impiego effettivo degli aggregati riciclati, materiali che per caratteristiche e prestazioni non hanno nulla da invidiare ai materiali provenienti direttamente da cava. Con enormi benefici ambientali, oltre che economici.
Nello specifico, il decreto, che si compone di 8 articoli e 3 allegati, chiarisce quattro aspetti fondamentali per le imprese che riciclano e per quelle che li impiegano:

- i flussi di rifiuti interessati;
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.

I SETTORI DI UTILIZZO DEGLI AGGREGATI RICICLATI

Opere in terra dell'ingegneria civile	Lavori stradali e ferroviari
Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile	Realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali, civili e industriali
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto
Confezionamento di calcestruzzi a bassa resistenza (Rck · 15 MPa)	Realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare antigelo, drenante, etc.)

Fonte: AssoAmbiente

Come sottolineato dagli operatori, anche se il testo revisionato ha superato molte delle criticità segnalate, rimangono alcuni nodi da sciogliere. Una riguarda l'introduzione di nuovi test da effettuare sulla matrice solida dell'aggregato fissando limiti massimi di concentrazione per particolari sostanze, come gli idrocarburi pesanti e gli idrocarburi policiclici aromatici, molto restrittivi che già sono presenti nel rifiuto di partenza. Sono stati escluse dalla possibilità di essere riciclate secondo i nuovi canoni, senza apparente giustificazione, le terre e rocce da scavo, quando non classificate come sottoprodotto, che invece di poter essere impiegate come riempimenti o recuperi ambientali nei siti industriali, finiranno in discarica, con le annesso conseguenza economiche e ambientali.
Sono stati esclusi anche i *rifiuti inerti interrati* dalla possibilità di ssere recuperati, anche se non viene fornita una definizione di cosa s'intenda con ciò. Esclusione molto contestata, considerato che negli impianti di recupero arrivano invece molti materiali di riporto che, anche in questo caso, sarebbero destinati ad andare in discarica.
Altra criticità riguarda la gestione dei singoli lotti di aggregato riciclato, che si è deciso non possano superare i 3.000 metri cubi, quantitativo ritenuto dagli operatori troppo esiguo, che depotenzierà le *performance* degli impianti, quindi dei quantitativi riciclati.
E ancora, il testo nulla prevede rispetto ai rifiuti prodotti nei piccoli cantieri ed alle regole di accettazione in impianto, problematica assai sentita dalle aziende di recupero in quanto i rifiuti da piccoli cantieri assumono particolare rilevanza come servizio al territorio.
In ogni caso, il testo, dopo la sua pubblicazione, sarà sottoposto a due anni di prova, periodo di tempo che servirà a capire se le nuove procedure funzionano nel concreto oppure no.

Cosa non ha funzionato?
Sono principalmente due i fattori che finora hanno frenato l'impiego degli aggregati riciclati: il primo rimanda alla complessità e soprattutto all'incertezza della norma, come detto, il secondo, all'assenza di mercati competitivi per gli aggregati riciclati. Sebbene l'Ispra stimi *un tasso di riciclo* che si aggirerebbe oltre la soglia dell'80%, come denunciano puntualmente gli operatori l'uso effettivo degli aggregati riciclati si aggira su percentuali molto più basse, sicuramente non oltre il 20%.
Rispetto al primo fattore, è proprio il Decreto – con i limiti di cui si è detto – a provare a dare una risposta concreta, definendo, il perimetro all'interno del quale questa tipologia di scarti può acquistare lo *status* di materia rigenerata, togliendosi di dosso lo *stigma* di rifiuto. Disciplinando nei dettagli, forse ancora in maniera eccessivamente ridondante, il passaggio tra il mondo dei *rifiuti* e quello delle *materie prime*, passaggio ritenuto cruciale nella transizione ecologica, e non solo nel campo dell'edilizia, tanto

da essere previsto dallo stesso PNRR (riforma M2C3) e inserito, altresì, nel cronoprogramma della Strategia nazionale di economia circolare (approvato con decreto ministeriale n.342/2022).
L'esigenza di offrire un canale privilegiato agli inerti è, infatti, una via obbligata in vista dell'avvio dei cantieri che si apriranno a breve con i fondi del PNRR. Un banco di prova determinante.
Il Decreto, insomma, dovrebbe far aumentare il *tasso di circolarità* dei rifiuti C&D, ovvero il loro impiego effettivo nei cantieri.
Rispetto al secondo fattore, ovvero la costruzione di mercati competitivi per gli aggregati riciclati, il Decreto gioca un ruolo solo nella capacità di dare maggiore certezza agli operatori, mentre serviranno mirati strumenti economici e fiscali per completare il lavoro. L'incertezza dei mercati di sbocco degli aggregati riciclati, incentivati e sostenuti dalle politiche pubbliche, è, infatti, la seconda ragione che ha finora frenato l'innovazione e gli investimenti, con gravi danni economici e ambientali.
A metterli praticamente fuori mercato, hanno sicuramente contribuito i costi relativamente bassi per il prelievo dei materiali direttamente dalle cave. Secondo l'ultimo Rapporto Cave 2021 di Legambiente, sono ben 4.168 quelle autorizzate in Italia e 14.141 quelle dismesse o abbandonate, soprattutto tra Sicilia, Veneto, Puglia, Lombardia, Piemonte e Sardegna, dove se ne contano di autorizzate almeno 300 in ognuna. Un paese gruviera, insomma. I Comuni con almeno una cava autorizzata sono 1.667, il 21,1% del totale dei Comuni italiani. 54 Comuni hanno addirittura più di 10 cave. Da considerare soprattutto che gli aggregati riciclati farebbero concorrenza soprattutto alle cave di calcare e gesso, che rappresentano oltre il 64% del totale di quelle autorizzate in Italia, percentuale che supera l'81% se si analizzano le quantità estratte. Più basse le quantità estratte di materiali di pregio, come i marmi. Senza dimenticare che ogni anno vengono estratti più di 29 i milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia per le costruzioni, materiali facilmente reperibili, appunto, dai rifiuti C&D.
I lavori stradali sono sicuramente un settore dove l'utilizzo degli aggregati riciclati può trovare larga e facile applicazione, in sostituzione di quelli primari, soprattutto per la realizzazione degli strati di fondazione e per i sottofondi o rilevati stradali, sotto forma di miscele non legate stabilizzate granulometricamente. Proprio per questo motivo l'attesa pubblicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Strade) – ancora in fase di elaborazione presso il MASE – dedicati alla costruzione di opere infrastrutturali è considerato uno snodo cruciale per il settore, in quanto fornirebbe alle stazioni appaltanti pubbliche gli strumenti tecnici e normativi per favorire l'impiego degli aggregati riciclati, sostenendo la domanda di questi materiali. Purtroppo, molti dei grandi cantieri in via di apertura, come alcuni di Anas a Roma, sono stati scritti ancora senza considerare criteri premianti per l'impiego di aggregati riciclati. Questi potrebbe servire, per esempio, anche per utilizzare le macerie post terremoto del Centro Italia del 2016, che fanno di Ancona il più grande cratere d'Europa.

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

La demolizione non è un'attività produttiva

Mauro Calabrese

Ai fini della configurazione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, non può essere invocata la scriminante della gestione di «sottoprodotti» per gli inerti da costruzione e demolizione, perché l'attività di demolizione di edifici non costituisce attività di produzione, dando origine sempre e solo a rifiuti.

Cassazione Penale

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la Sentenza 8 maggio 2024, n. 18020, ha confermato la condanna del legale rappresentante di una ditta per il reato di gestione illecita di rifiuti, escludendo che l'attività di demolizione di edifici possa essere qualificata come «attività di produzione» e ribadendo che i residui originati da attività di costruzione e demolizione vanno sempre qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.

Sottoprodotti di cantiere

I responsabili avevano contestato la ricorrenza del reato per aver realizzato una stradina all'interno del cantiere utilizzando materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, contestato come deposito temporaneo di rifiuti, qualificando i materiali utilizzati come «sottoprodotti» del cantiere edilizio e non come rifiuti, valorizzando lo scopo costruttivo degli scarti impiegati.

Rifiuti misti

A fronte dell'utilizzo di rifiuti misti, composti da scarti di demolizioni e costruzione con carta, cartone, terre e rocce da scavo, qualificati come rifiuti non pericolosi miscelati, non adeguatamente separati e quindi abbandonati, in mancanza di autorizzazione all'attività di recupero con codice R13, la Corte di legittimità, ribadito il principio che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l'applicazione, non ha ritenuto di condividere l'interpretazione difensiva fornita dai ricorrenti.

End of Waste

Per gli ermellini, oltre alla mancanza di prova che i rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata soddisfacessero tutte e congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha rilevato che l'attività di demolizione di un edificio non può, in ogni caso, mai essere definita come un «processo di produzione», come richiesto dalla lettera a), del richiamato articolo del Codice dell'Ambiente, con la inevitabile conseguenza che i materiali che ne derivano devono essere sempre qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
Ai fini dell'applicazione della normativa End of Waste, precisato che e l'articolo 184, comma 3, lettera b), del Testo Unico ambientale definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, sarebbe in ogni caso necessario il rispetto di tutte le specifiche condizioni previste dall'articolo 184-bis, secondo cui è sottratta al regime dei rifiuti la sostanza o l'oggetto che traggono origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione, di cui sia certo il riutilizzo nello stesso e un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, purché tale suo sia diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nonché sia legale, ovvero che il sottoprodotto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porti impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Attività di demolizione

Pertanto, vista la natura dei materiali provenienti dalla demolizione di edifici, per gli ermellini, in ogni caso, difetta la prima delle condizioni richieste, riguardo l'origine del sottoprodotto, non potendo ritenere che i materiali utilizzati provengano da un «processo di produzione», sottolineando che, testualmente, il sottoprodotto deve «trarre origine», quindi provenire direttamente, da un «processo di produzione», ovvero un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali.
Per la Corte, la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione, bensì all'eliminazione dell'edificio stesso, non potendo assumere rilevanza la circostanza che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni, costituendo la realizzazione della contestata stradina, in ogni caso, un abbandono indiscriminato di rifiuti non raggruppati per categorie omogenee e non destinati al trasporto verso un impianto di recupero e smaltimento autorizzato.

RECUPERO

Rifiuti inerti, i chiarimenti del MASE

Pierpaolo Masciocchi

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con risposta ad interpello del 21 giugno 2024, prot. 114856, si è pronunciato in relazione all'interpretazione del DM 152/2022 recante i criteri EoW per i rifiuti inerti nella parte in cui prevedere il test di cessione sui prodotti risultati dall'operazione di recupero secondo la secondo la norma Uni 12547-2.
In particolare veniva chiesto al Ministero se fosse possibile scartare dal campione su cui svolgere le analisi tutto il materiale con diametro inferiore ai 500 micrometri generato in fase di preparazione a seguito dell'attività di riduzione della granulometria del materiale che, secondo quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento, deve essere inferiore ai 4 mm.
Secondo gli autori dell'interpello infatti il materiale con dimensione inferiore ai 500 micron pregiudicherebbe le analisi presentando condizioni differenti da quelle del prodotto che ha originato il campione. Inoltre nell'interpello viene evidenziato come l'operazione di frammentazione del campione, producendo particelle fini, sarebbe in contrasto con il divieto della stessa norma Uni di *"macinare finemente il materiale"*.
Nella sua risposta il MASE ha evidenziato come in questo caso vada superato il senso letterale della normativa tecnica in quanto lo scopo della macinazione è quello di ricondurre il materiale alle dimensioni previste per il test (< 4 mm) e non di ridurre finemente il materiale.
Ad ogni modo viene evidenziato come non vada ovviamente adottato un processo di macinazione eccessivamente spinto. Il Ministero evidenzia che la presenza di particelle fini derivanti dal procedimento non identifica in automatico il materiale del test come "macinato finemente" e quindi in contrasto con la norma tecnica. In definitiva viene chiarito che il test di qualità sul campione di prodotto di aggregati riciclato ottenuto da rifiuti da costruzione e demolizione non è pregiudicato dalla presenza di polveri fini nel campione triturato.

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ecodesign, nuovo Regolamento in vigore dal 18 luglio 2024

Mauro Calabrese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'Unione Europea ha formalmente introdotto un quadro normativo armonizzato per la definizione dei requisiti minimi per l'ecodesign, per rendere sostenibili, durevoli e ecocompatibili i prodotti immessi sul mercato europeo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di lotta al cambiamento climatico.

Regolamento Ue

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa, Serie L, 28 giugno 2024, Regolamento Ue/2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la Direttiva Ue/2020/1828 e il Regolamento Ue/2023/1542 e abroga la Direttiva 2009/125/Ce, cosiddetto Regolamento «Ecodesign» che entrerà in vigore dal 18 luglio 2024.

Quadro armonizzato

Nel dettaglio, il Regolamento Ecodesign istituisce un quadro armonizzato per la definizione, attraverso successivi atti di esecuzione della Commissione, cui seguirà un periodo di applicazione in un arco temporale non inferiore a 18 mesi, dei requisiti per la progettazione e la fabbricazione ecocompatibile e sostenibile di prodotti o gruppi di prodotti specifici, obbligatori per l'immissione in commercio e la libera circolazione nel mercato europeo, così da migliorarne la sostenibilità ambientale e ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive nel corso dell'intero ciclo di vita.

Superando il contenuto della vigente Direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile, limitato ai prodotti quali frigoriferi, aspirapolveri, computer e riscaldatori per la riduzione del consumo di energia, il nuovo Regolamento prevede la definizione di specifiche di prestazione e obblighi informativi per i consumatori e utenti, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi

ambientali e climatici della Ue, con l'istituzione del cd «passaporto digitale di prodotto» e la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi, cd «Green Public Procurement» (Gpp) e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

Requisiti ambientali

La definizione puntuale dei requisiti e delle specifiche di progettazione ecocompatibile avverrà sulla base di atti delegati della Commissione europea per singole categorie o gruppo di prodotti, come quelli dei prodotti tessili, dei mobili, la siderurgia, gli pneumatici, ma anche prodotti chimici e vernici, purché comportino un miglioramento della sostenibilità ambientale, in termini di consumo di energia e risorse, prevedendo un periodo sufficiente alle imprese per conformarsi ai nuovi standard progettuali e produttivi, non inferiore a 18 mesi, salvo casi particolari che giustificano una data di applicazione anteriore.

I requisiti di progettazione ecocompatibile dovranno assicurare una maggiore durabilità, affidabilità, nonché facilità di riutilizzo, miglioramento, riparazione, manutenzione e ricondizionamento, limitando la presenza di sostanze pericolose e il consumo di energia, incrementando l'efficienza energetica, ma anche l'uso di acqua e risorse, aumentando l'impiego di materiali riciclati e di conseguenza la possibilità di riciclo e recupero dei prodotti stessi, complessivamente diminuendo gli impatti ambientali nell'intero ciclo di vita, compresa l'impronta di carbonio, l'impronta ambientale e la produzione di rifiuti.

Le scelte della Commissione, che adotterà un piano di lavoro entro il 19 aprile 2025, per individuare le priorità dei prodotti interessati dalla definizione dei requisiti di ecodesign, dovranno essere indirizzate anche per contrastare le scelte progettuali che provocano «obsolescenza programmata», come la scelta di materiali fragili o meno robusti di altri, la complessità delle operazioni di smontaggio dei componenti, che rendono difficoltosa o costosa la riparazione, con obbligo di rendere sempre disponibili le informazioni utili alla riparazione come i pezzi di ricambio, oltre alla durata di vita e l'aggiornamento dei software di funzionamento.

Priorità e prodotti esclusi

Il primo piano di lavoro si concentrerà sui settori produttivi a maggior impatto ambientale, come quello siderurgico di ferro, acciaio e alluminio, sul settore del tessile, con particolare attenzione a vestiti e calzature, quindi ai mobili, compresi materassi, agli pneumatici, nonché detergenti, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche, prodotti connessi all'energia, prodotti della tecnologia dell'informazione della telecomunicazione e altri prodotti elettronici.

Testualmente, il quadro normativo armonizzato, che si applica a qualsiasi bene

fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi, tranne quelli il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale, esclude gli alimenti, i mangimi, i medicinali umani e veterinari, le piante, animali e microrganismi vivi, i prodotti di origini umana, i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione e alcune categorie di veicoli, come quelli agricoli, quelli leggeri o quelli destinati a trasporto merci, forestali e rimorchi, in quanto categorie specificamente disciplinati da normative di settore.

Prestazione e informazione

Nel dettaglio, ogni prodotto disciplinato dagli atti delegati della Commissione dovrà essere conforme agli specifici requisiti di prestazione per ciascuna tipologia di prodotto o categoria, in linea con i parametri fissati dall'Allegato I, e rispettare gli obblighi di informazione definiti riguardo alle classi di prestazione, con indicazione di un punteggio in termini di riparabilità, durabilità, impronta di carbonio o ambientale, modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, per ridurre l'impatto sull'ambiente e garantire una durabilità ottimale, nonché informazioni sulle modalità di smontaggio per la migliore gestione degli scarti in vista di riciclo, recupero e riutilizzo.

Passaporto europeo

Gli obblighi e i requisiti di informazione saranno concretizzati, oltre alla specifica etichettatura dei prodotti, anche attraverso la creazione del «passaporto digitale del prodotto», con specifici identificativi raccolti in un apposito registro istituito entro il 19 luglio 2026, obbligatorio per tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, contenente tutte le informazioni sulla sostenibilità ambientale utili per imprese e consumatori racchiuse in una apposita etichetta digitale o «Qr Code» facilmente identificabile dagli utenti finali per incentivare scelte di consumo consapevoli e informate, migliorando la fase dei controlli.

Altre misure

Il Regolamento prevede anche l'adozione e l'attuazione di misure, da parte degli operatori economici, per scongiurare la distruzione di prodotti di consumo invenduti, inizialmente attraverso precisi obblighi informativi, fino al completo bando della pratica a partire dal 19 luglio 2026 per quelli elencati nell'Allegato VII, ovvero gli indumenti e accessori di abbigliamento, compresi i cappelli, e le calzature.

La Commissione potrà prevedere anche l'introduzione di sanzioni per il mancato adeguamento da parte degli operatori economici ai requisiti e per la prevenzione dall'elusione e contro il peggioramento delle prestazioni, stabilendo,

in base a norme armonizzate e metodi affidabili e accurati, le modalità di prova, misurazione, controllo e verifica della conformità dei prodotti ai requisiti di progettazione ecocompatibile e la dichiarazione Ue di conformità, anche attraverso appositi enti e organismi di verifica e valutazione riconosciuti e autorizzati. Prevista, inoltre, l'adozione di appositi atti delegati per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per gli appalti pubblici verdi (Gpp), comprese specifiche tecniche obbligatorie e criteri di selezione a favore dei prodotti sostenibili, nonché la possibilità per gli Stati Membri di incentivare le scelte sostenibili dei consumatori prevedendo appositi meccanismi premiali come degli «eco-voucher» o una tassazione ecologica.

TRASPORTO RIFIUTI

Gestione illecita, la Cassazione ribadisce le condizioni della condotta

Paola Ficco

Con una esauriente rassegna della propria giurisprudenza, la Cassazione riassume le condizioni per la contestazione della condotta penalmente rilevante di gestione illecita di rifiuti, che può configurarsi anche a fronte anche di una sola condotta illecita, purché non assolutamente occasione, ma a prescindere dalla qualifica soggettiva del responsabile, anche non imprenditore.

Sentenza Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 16 luglio 2024, n. 28484, ha riassunto e ribadito le condizioni per la contestazione del reato di gestione illecita di rifiuti cui all'articolo 256, comma primo, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e che si applicano, in virtù del comma secondo, anche ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Illecito istantaneo

Di fronte alle tesi difensive dei responsabili, che invocavano la mera occasionalità della condotta di trasporto di rifiuti incriminata, la Corte ha ribadito la natura di illecito istantaneo della contravvenzione prevista dalla norma del Codice dell'Ambiente, in quanto è sufficiente la realizzazione di una sola condotta che rientri tra le ipotesi alternative previste dalla norma per perfezionare l'illecito, che si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato, rilevando che una continuativa e organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'abrogato articolo 260, comma 1, del Tua, confluito ora nel nuovo articolo 452-quaterdecie del Codice Penale.

Gestione rifiuti

Per correttamente inquadrare la fattispecie, riassumono gli ermellini richiamando i principi sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta dovrà in ogni caso configurare una attività di «gestione» di rifiuti, escludendo, ai fini della configurabilità del reato in contestazione, le ipotesi di «assoluta occasionalità», pur non rilevando la qualifica soggettiva del soggetto agente, in quanto la Corte esclude che si tratti di un reato «proprio» dell'imprenditore, evidenziando la rilevanza della concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
Sul punto, infatti, si è affermato che quando l'attività effettivamente svolta rientri tra quelle indicate dalla norma, anche se posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività diversa, la condotta integra, al di fuori dell'ipotesi di assoluta occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva, se svolta in assenza del prescritto titolo abilitativo, sottolineando che la rilevanza della assoluta occasionalità, per escludere la tipicità, non deriva da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, ma dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo le «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, concentra il disvalore dell'ordinamento su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di una minima organizzazione, con concreta possibilità di reiterazione, escludendo dalla rilevanza penale solo la condotta assolutamente estemporanea.

Indici sintomatici

In concreto, la giurisprudenza ha nel corso del tempo individuato una serie di indici sintomatici dell'illiceità della gestione, che può essere ricavata, a titolo esemplificativo, dalla provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, della eterogeneità dei rifiuti gestiti, dalla necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, dal numero dei soggetti coinvolti, dall'ingente quantità di rifiuti, sintomo dello svolgimento di un'attività caratterizzata da un organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali, nonché dalle caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita o deposito.

Trasporto illecito

Con riguardo specifico alla vicenda in giudizio, nel caso in cui il trasporto abusivo di rifiuti sia effettuato nell'ambito di attività di impresa, la Corte ha ribadito che anche l'occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attività richiede l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia pur nell'apposita sezione dedicata ai produttori iniziali pre-

vista dall'articolo 212, comma 8, del Tua, secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione.
Pertanto, anche l'inadempimento degli obblighi di comunicazione e iscrizione integra la contravvenzione di gestione illecita, in quanto nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all'articolo 256, comma primo, del Codice dell'Ambiente, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all'Albo Nazionale.

Assoluta occasionalità

Per concludere, la Cassazione rileva che per escludere la rilevanza penale della condotta è necessario che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna attività di «gestione» dei rifiuti, circostanza che è esclusa non già nel caso di condotta caratterizzata da mera «occasionalità», bensì da «assoluta occasionalità», come, nel caso di soggetto privato che provveda al trasporto di rifiuti propri da portare in discarica, in particolare laddove il trasporto dei rifiuti avvenga nell'esercizio di attività di impresa.

RIFIUTI ORGANICI

Comuni e Province non possono vietare i sacchetti compostabili e biodegradabili

Mauro Calabrese

Il Comune e la Provincia non possono vietare che i cittadini raccolgano i rifiuti organici con i sacchetti compostabili (costituiti da materiale organico) e biodegradabili (costituiti da plastica che si degrada in poco tempo) impedendo così la raccolta differenziata dell'umido, e destinando questi rifiuti unicamente al termovalorizzatore.

Questa la risposta 113158 che, il 19 giugno, il ministero dell'Ambiente ha fornito a un interpello formulato da Legambiente. Tutto si radica nella mancata attuazione entro il 20 settembre 2021 (e non ancora intervenuta) dell'articolo 182-ter, comma 7, del Dlgs 152/2006, in base al quale il ministero avrebbe dovuto stabilire i livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e i criteri da applicare ai controlli di qualità sia delle raccolte che degli impianti di riciclaggio.

A fronte della carenza del provvedimento, in ordine ai «manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati», l'Associazione ha richiesto al ministero di sapere se a livello locale l'assenza del decreto può giustificare deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro uso ai fini della raccolta dell'umido urbano e del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, anziché a riciclo organico.

Legambiente ha, infatti, avuto evidenza di tali condotte poste in essere da alcune amministrazioni locali, in particolare la Provincia e il Comune di Bolzano.

Il quesito cita, appunto, il divieto posto dal Comune e dalla Provincia di Bolzano per l'uso dei sacchetti in bioplastica compostabile certificati conformi alla norma EN 13432 per la raccolta differenziata dell'umido domestico, motivato dall'assenza del decreto ministeriale. Il che consentirebbe agli impianti di derogare alla gerarchia dei rifiuti e di destinare a recupero energetico, e non a riciclo organico, tutte le bioplastiche compostabili, compresi i sacchetti per la raccolta dell'umido e gli altri manufatti compostabili etichettati e certificati (in violazione dell'articolo 182-ter, commi 2 e 6, Dlgs 152/2006).

Tale condotta, si legge nel quesito, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi

di riciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, poiché sottrae dal circuito del recupero organico sotto forma di compost importanti flussi di rifiuti, «con grave violazione» della normativa vigente e dei principi dell'economia circolare. Le amministrazioni locali motivano tale divieto, riferisce nel quesito Legambiente, con la mancata adozione dell'indicato atto di cui all'articolo 182 ter, comma 7, Dlgs 152/2006, da parte del ministero. Tale atto, però, osserva l'Associazione, riguarda esclusivamente i livelli di qualita` delle raccolte dell'umido urbano (cioè la presenza massima consentita di frazioni estranee). In ogni caso, l'assenza del decreto «non giustifica le irragionevoli conclusioni cui sono pervenute dette amministrazioni locali». Anche perché il conferimento delle bioplastiche compostabili nell'umido urbano e` gia` espressamente stabilito dall'articolo 182 ter, commi 2 e 6 del Dlgs 152/2006.
Il ministero dell'Ambiente risponde affermando che l'articolo 182 ter, comma 7, del Dlgs 152/2006 «ha carattere autonomo e non è il presupposto per la vigenza degli obblighi ivi previsti». Pertanto, la mancata adozione del decreto non giustifica che a livello locale siano emanati atti o provvedimenti che vietino l'utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta del rifiuto umido urbano e il conferimento nella raccolta differenziata dei rifiuti organici con le caratteristiche previste dalla legge (articolo 182-ter, comma 6, Dlgs 152/2006).